UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

Comune di CASTEL SAN NICCOLÒ

Provincia di AREZZO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 29/12/2025

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO – INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

Art. 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

Art. 4 - Misura dell'imposta

Art. 5 - Esenzioni e riduzioni

Art. 6 - Versamento dell'imposta

Art. 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Art. 8 - Controllo e accertamento imposta

Art. 9 - Destinazione del gettito

Art. 10 - Sanzioni amministrative

Art. 11 - Riscossione coatta

Art. 12 - Rimborsi

Art. 13 - Contenzioso

Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, le riduzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2
Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011.

2. L'imposta è applicabile dal 1° aprile 2026.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Castel San Niccolò, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi. In via sperimentale, limitatamente al primo anno di applicazione, fino al 31/03/2027, l'imposta è applicata fino a un massimo di quattro pernottamenti consecutivi, restando esenti i pernottamenti ulteriori.

4. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio, così come definite dalla Legge Regionale. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
   - alberghi;
   - residenze turistico-alberghiere;
   - alberghi diffusi;
   - condhotel;
   - campeggi;
   - villaggi turistici;
   - aree di sosta diverse da quelle a libero accesso;
   - parchi vacanza;
   - residence;
   - case per ferie;
   - ostelli;
   - rifugi escursionistici;
   - affittacamere e bed&breakfast;
   - case e appartamenti vacanze;
   - residenze d'epoca;

- locazioni turistiche brevi.

Articolo 3
Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Castel San Niccolò che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.

2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'art. 2.

4. L'imposta viene assolta dai gestori delle strutture o, in alternativa dai soggetti che gestiscono piattaforme online cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive così come individuate all'art. 2 del regolamento, previo accordo con il gestore stesso.

Articolo 4
Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta ordinaria è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta del Comune di Castel San Niccolò. Qualora la delibera non venga adottata sono confermate le misure dell'imposta applicate nel precedente esercizio.

2. L'imposta è determinata per persona e per pernottamento e viene graduata in relazione al valore economico/prezzo del soggiorno applicando le riduzioni di cui al successivo art. 5.

Articolo 5
Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
    a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
    b) i malati ed i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche per trattamento in day hospital, in ragione di un accompagnatore o due genitori per paziente. Per il trattamento in day hospital l'esenzione è valida anche per i giorni precedenti e successivi al ricovero;
    c) i dipendenti di strutture ricettive non residenti che lavorano nella medesima struttura ed alloggiano per motivi di lavoro;
    d) l'accompagnatore e i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica;

e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
f) i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della convenzione stipulata dall'Ente gestore intermediario con l'Ente preposto dal Ministero dell'Interno.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

3. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

4. L'imposta ordinaria stabilita dalla Giunta Comunale è ridotta del 50%:
   a) per gli studenti ed i loro accompagnatori che alloggiano in qualsiasi tipologia di struttura in occasione di gite scolastiche organizzate;
   b) per le seguenti strutture ricettive:
      - campeggi;
      - alberghi diffusi;
      - aree di sosta;
      - ostelli;
      - rifugi escursionistici.

5. Durante la fase di sperimentazione, fino al 31/03/2027; oltre alle riduzioni di cui al precedente comma 4 e alla limitazione a quattro pernottamenti consecutivi di cui al precedente art. 2 comma 3, l'imposta prevista è ridotta del 50%:
   a) per gruppi organizzati superiori a venti unità.

6. Le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 6
Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse mediante consegna di ricevuta che avrà valore legale e dovrà essere esibita in caso di accertamenti e verifiche.

2. Il gestore della struttura ricettiva o i soggetti che gestiscono piattaforme on line come regolato all'art. 3, effettuano il versamento al Comune di Castel San Niccolò dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, con le seguenti modalità:
    a. a) mediante il sistema "PagoPa";
    b. b) mediante bonifico bancario effettuato sul conto corrente di Tesoreria dell'Ente.

Articolo 7
Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori sono altresì tenuti ad informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni e riduzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.

2. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente all'Ente, entro quindici giorni dall'inizio del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, le riduzioni applicate, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3. La dichiarazione è trasmessa per via telematica con le modalità concordate con il Comune o tramite software gestionale fornito dal Comune.

4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune e degli Enti preposti.

Articolo 8
Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché del recupero dell'imposta l'amministrazione potrà:
    a) richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;
    b) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
    c) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.

5. La Giunta Comunale, con proprio atto, stabilisce le modalità di compartecipazione alla gestione amministrativa dell'imposta nell'ambito Casentino.

Articolo 9
Destinazione del gettito

1. Il gettito della detta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 10
Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.

2. Per le strutture ricettive per le quali sia prescritta preventiva autorizzazione o comunicazione di inizio attività si applicheranno, in caso di assenza di titolo abilitativo, le sanzioni previste dalla Legge Regionale vigente in materia di turismo e strutture ricettive. Per tutte le strutture assoggettate agli obblighi del presente regolamento, anche quelle per le quali non è prescritta né preventiva autorizzazione, né comunicazione di inizio attività, per l'omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'art. 7 del presente regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981.

3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al

presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. La sanzione di cui al precedente 4° comma sarà irrogata per ogni trimestre in cui la dichiarazione sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele. Per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte dall'art. 7 e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i trimestri precedenti all'accertamento.

6. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5 non esonera dal pagamento dell'imposta evasa. Al fine di quantificare l'importo dovuto, gli uffici del Comune potranno svolgere tutte le attività accertative, comprese quelle di cui all'art. 1, comma 179, della Legge 296 del 27.12.2006. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quali parametri il numero posti letto della struttura, e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale di riferimento nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.

7. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Per la violazione dell'obbligo di conservazione di tutta la documentazione relativa agli adempimenti connessi all'imposta di soggiorno, di cui all'art. 7, comma 5, da parte del gestore della struttura ricettiva, ivi comprese le locazioni turistiche, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 200 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11
Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12
Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 13
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 14
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione di esso sul sito internet del Ministero delle Finanze, da eseguirsi a norma dell'art. 15 bis del DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58

2. L'Ente provvede a dare pubblicità al presente regolamento tramite pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Atti amministrativi generali".